



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012

STUDIO LEGALE COPPOLA

Decreto Tribunale Lecce del 7 maggio 2012.

IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

in composizione monocratica in persona della Dr. Piera Portaluri

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 2850/2010 del Ruolo Generale promossa

DA

PALLARA MARIO
rappresentato e difeso dagli avvocati A. Basta e A. Castello
Ricorrente

CONTRO

GRASSI APOSTOLICO ORSINI DUCAS FABIO e GRASSI APOSTOLICO ORSINI DUCAS FRANCO
rappresentati e difesi dall'avvocato Lia Misurale
Resistenti

Il tribunale,

visto l'art. 1159 cod. civ.;

visti gli artt. 3 e sgg. della L. 10.5.1976 n. 346;

vista l'attestazione di affissione presso il comune di Arnesano (in data 8.10.2010);

vista l'attestazione di affissione presso l'Albo pretorio di questo tribunale (in data 6.10.2010);

vista la certificazione relativa alla mancanza di iscrizioni e trascrizioni nel ventennio precedente alla domanda;

vista la notifica del ricorso agli interessati;

vista la documentazione esibita;

preso atto dell'adesione espressa al ricorso da parte degli interessati (v. comparsa di costituzione in data 9.2.2012);

DECRETA

che il signor PALLARA Mario, (C.F. PLL MRA 51T04 F970F) nato a Novoli il 4.12.1951, residente in Monteroni di Lecce alla Via Putignano n. 43, ha acquisito la proprietà, in virtù del possesso continuato per oltre quindici anni, dei seguenti appezzamenti di terreno, riportati nel catasto terreni del comune di Arnesano al:

- a) foglio 6, particella 60, seminativo, di are 37,73, con reddito dominicale euro 13,64;
- b) foglio 6, particella 26, uliveto, di are 19,08, con reddito dominicale di euro 4,43;
- c) foglio 6, particella 27, uliveto, di are 8,74, con reddito dominicale di euro 2.03;

ORDINA

di rendere noto il presente provvedimento, mediante l'affissione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 346/76 all'albo del comune di Arnesano e del tribunale di Lecce e la pubblicazione, per estratto e per una sola volta, nel BUR Puglia.

Il presente decreto, decorso il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di affissione, costituirà titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 cod. civ e per la voltura catastale;

esonera fin d'ora i competenti funzionari da ogni responsabilità al riguardo;

al trasferimento sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 601/1973, nonché l'esenzione da qualsiasi sovratassa e pena pecuniaria dipendente da leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali (come stabilito dall'art. 5 della L. n. 346/76).

Lecce, lì 7.5.2012

Il Giudice Unico
Dr. Piera Portaluri